



DIREZIONE MUNICIPALITÀ X – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 02 DEL 04/02/2020

OGGETTO: Istituzione in piazza Bagnoli, Via Bagnoli, Via Enea, Via Maiuri, Via S. Ferrara, Via Acate, Viale Campi Flegrei del divieto al transito veicolare nel giorno 23 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento della sfilata della “XV Edizione del Carnevale Sociale di Bagnoli”. Inoltre l'istituzione del divieto al transito veicolare in Via Eurialo e Via Di Niso ambo i lati alla confluenza con Viale Campi Flegrei dalle ore 10,00 alle ore 13:00 del 23 febbraio 2020, e comunque fino a cessate esigenze per il prosieguo della manifestazione in loco.

IL DIRETTORE

- Vista la richiesta del Coordinamento Carnevale Sociale di Bagnoli rimessa con parere favorevole del Presidente di Municipalità con nota PG/2020/76410 del 28.01.2020, con la quale si chiedeva l'istituzione del divieto al transito veicolare nel giorno 23 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 in alcune strade di Bagnoli per lo svolgimento della “XV Edizione del Carnevale Sociale di Bagnoli”;
- Vista la conferenza di servizi del 31-01-2020 svoltasi per definire modalità e tempistiche dell'evento a farsi, nonché il percorso della manifestazione;
- Vista l'urgenza connessa alla predisposizione della presente ordinanza, la documentazione corrispondente non è stata inviata in Conferenza Permanente dei Servizi, per il relativo parere;
- Vista l'Ordinanza Sindacale ORDSI/2020/0000025 del 31-01-2020, avente ad oggetto *Disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità, in occasione del “Carnevale 2020*, la quale vieta, tra le altre cose, l'acquisto e l'utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e urticanti, detenere ed utilizzare in luoghi pubblici o aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, etc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti;
- Ritenuto di dover attuare la disciplina di traffico temporanea, determinata in detta conferenza, come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;
- Letto il D.L n 285/92 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs 267/2000 e smi;

ORDINA

Istituire nel giorno 23 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento della sfilata della “XV Edizione del Carnevale Sociale di Bagnoli” il divieto al transito veicolare in:

- **Piazza Bagnoli;**
- **Via Bagnoli da Piazza Bagnoli a Via Enea;**
- **Via Enea da Via Bagnoli a Via A. Maiuri;**
- **Via A. Maiuri da Via Enea a Via S. Ferrara;**
- **Via S. Ferrara da Via A. Maiuri a Via Acate;**
- **Via Acate da Via S. Ferrara a Viale Campi Flegrei;**
- **Viale Campi Flegrei da Via Acate a Via Di Niso.**

Inoltre nel giorno 23 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento della manifestazione della “XV Edizione del Carnevale Sociale di Bagnoli” il divieto al transito veicolare in Via Eurialo e Via Di Niso ambo i lati alla confluenza con Viale Campi Flegrei e nel tratto di Viale Campi Flegrei compreso tra le confluenze di Via Eurialo e Via di Niso.

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili, quelli di soccorso ed in servizio di emergenza, quelli delle Forze dell’Ordine.

Sarà cura delle Associazione organizzatrice procedere alla preventiva divulgazione del presente dispositivo alla cittadinanza di quartiere nonché all’installazione della necessaria segnaletica, adottando tutti i necessari provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l’opportunità.

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285, per l’esatta osservanza dalla presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della Legge 214/90 smi si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.